



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il *"fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature"* (cap. 7266);

VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che tra i fondi di incentivazione cui può concorrere l'Università di Trento non è compreso *"il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature"*;

VISTO il decreto ministeriale 31 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata istituita la Scuola di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute* (GSSI), come istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con assegnazione di uno specifico contributo annuale a valere su apposito capitolo di bilancio a decorrere dall'anno 2016, ai sensi del medesimo art. 2, comma 1, del d.l. n. 42/2016;

RITENUTO pertanto che il GSSI può allo stato partecipare alle assegnazioni con esclusivo riferimento ai fondi statali di incentivazione come definiti per l'Università di Trento;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 recante la *"Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022"*;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 7266, pg. 1, per l'anno 2020, pari a 60 milioni di euro;

VISTI lo Statuto del CINECA e la delibera del Consiglio direttivo dell'ANAC n. 399 dell'8 maggio 2020, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del citato d.l. n. 1/2020, dispone l'iscrizione del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione nell'elenco, di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, degli enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* al CINECA;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. p), del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, che prevede tra le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento da parte delle Istituzioni universitarie di attività didattiche con modalità a distanza;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, con la quale sono state fornite alle Istituzioni della formazione superiore e della ricerca le indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata delle azioni per fronteggiare le fasi successive dell'emergenza epidemiologica (c.d. post lockdown), tra cui l'adozione di un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, in termini di dotazione delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo;

RITENUTO di sostenere gli interventi finalizzati alla realizzazione del piano di potenziamento delle infrastrutture digitali delle Istituzioni universitarie;

CONSIDERATA la necessità di definire criteri di riparto delle risorse disponibili sul capitolo 7266, pg. 1, per l'anno 2020, che consentano di mettere a disposizione degli Atenei in tempi celeri le risorse destinate alla realizzazione di tali interventi;

ACQUISITO il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) del 10 maggio 2020;

D E C R E T A

Art. 1

1. Per l'anno 2020, le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature (cap. 7266, pg. 1), pari complessivamente a € 60.000.000, sono destinate al cofinanziamento dei programmi d'intervento delle Istituzioni universitarie statali, comprese quelle ad ordinamento speciale, attuati nel corso del 2020, finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, ivi compresi i costi necessari all'utilizzo delle stesse quali, tra gli altri, quelli connessi all'installazione e alla formazione del personale, l'acquisto di dispositivi hardware e di licenze software.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni nel seguente modo:
 - i. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa pari a € 250.000;
 - ii. il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale entro il primo anno fuori corso.
3. Ai fini dell'erogazione delle risorse, le Istituzioni interessate provvedono a comunicare alla competente Direzione generale del Ministero, con modalità telematiche e nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, i programmi di intervento cui intendono destinare le risorse di cui al comma 2, unitamente al piano complessivo di potenziamento delle infrastrutture digitali citato in premessa. In assenza di tale comunicazione nei termini sopraindicati, le risorse non sono erogate e sono ripartite tra le restanti Istituzioni in proporzione al riparto di cui al comma 2, lett. ii), ed entro il limite dei costi dei programmi d'intervento comunicati dalle stesse.
4. Entro il mese di aprile 2021, la competente Direzione generale provvederà ad effettuare il monitoraggio della realizzazione dei programmi di cui al comma 3 e procederà al recupero delle somme eventualmente non utilizzate da ciascuna Istituzione, ai fini della loro riassegnazione alle restanti Istituzioni per le finalità del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 3, secondo periodo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi